

IVA - RICEVUTA FISCALE - PRESTAZIONI RESE DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E ASSISTENZIALI

L'Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica - AGIDAE - ha chiesto, per conto delle istituzioni scolastiche ed assistenziali associate, l'esonero dall'obbligo di emissione della ricevuta fiscale, di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e relativi decreti di attuazione, a fronte dei corrispettivi riscossi per rette corrisposte dagli alunni, assistiti, ricoverati.

Cio` nella considerazione che il D.M. 21 dicembre 1992, concernente la disciplina dell'esonero dall'obbligo di certificazione di cui trattasi, menziona le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente presso le autoscuole (punto 12 dell'art. 1) tra le operazioni esonerate dall'obbligo di certificazione.

Al riguardo, si precisa che le prestazioni didattiche ed assistenziali effettuate dai predetti organismi, pur essendo esentate dall'IVA ai sensi dell'art. 10, nn. 20 e 21, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, si pongono su un piano diverso da quelle didattiche rese dalle autoscuole, ai fini della documentazione fiscale.

Cio` in quanto per le prestazioni di queste ultime, essendo rese in locali aperti al pubblico, non sussiste l'obbligo di emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, punto 4, del citato D.P.R. n. 633/1972, con la conseguenza che per le stesse, in assenza di una specifica previsione di esonero, sorgerebbe l'obbligo di emissione della ricevuta fiscale.

Diversamente, per le prestazioni rese dalle istituzioni associate all'organismo istante, non essendo configurabile l'ipotesi di effettuazione in locali aperti al pubblico, sussiste l'obbligo di emissione della fattura ex art. 21 del D.P.R. n. 633 e conseguentemente il problema dell'esonero dall'obbligo di emissione della ricevuta fiscale non si pone.

Per completezza d'argomento, si fa presente che per le prestazioni in discorso, in quanto rientranti nella previsione di esenzione disposta dai punti 20 e 21 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72, puo` essere chiesta la dispensa dall'obbligo di fatturazione, ai sensi del successivo art. 36 bis.

Si precisa, peraltro, che anche in tal caso i soggetti che le pongono in essere, essendo obbligati in via normale all'emissione della fattura, non sono interessati dalla disciplina di certificazione dei corrispettivi per mezzo di ricevuta fiscale.

Per quanto riguarda, in particolare, le prestazioni educative, didattiche e simili rese dalle prefate scuole ed istituti privati, si precisa che le stesse sono attratte nel campo applicativo del ripetuto punto 20), a condizione che siano istituzionalmente svolte da organismi riconosciuti, ossia parificati, o comunque sottoposti alle procedure di controllo e vigilanza da parte dell'Autorità Amministrativa.

La richiesta di dispensa dall'obbligo dell'emissione della fattura deve essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di curare la più ampia diffusione possibile, anche per mezzo della stampa locale, del contenuto della presente circolare.